

Rassegna giuridica

marzo 2011

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2011, n.P7_TA-PROV (2011)0086, sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea.....2

Risoluzione del 9 marzo 2011, n.P7_TA-PROV (2011)0092, sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom.....2

Consiglio d'Europa

Assemblea Parlamentare

Resolution 11 March 2011, n.1796, Young offenders: social measures, education and rehabilitation.....3

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Sentenza del 7 marzo 2011, n. 83.....4

Norme regionali

Provincia di Trento

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, pubblicata nel BUR Trentino - Alto Adige 8 marzo 2011, n. 10.....5

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione dell'8 marzo 2011, n.P7_TA-PROV (2011)0086, sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea.

Il fenomeno dell'espansione della povertà femminile costituisce un'importante fonte di preoccupazione per i vertici dell'Unione europea in quanto si pone in evidente contrapposizione al principio di solidarietà sociale, affermato all'articolo 3 del trattato dell'Unione, nel quale si sanciscono la parità tra uomo e donna, la giustizia sociale, la protezione e la lotta contro l'esclusione sociale e la discriminazione come forme di violazione dei diritti umani. Adesso il Parlamento europeo, con la Risoluzione in commento, si sofferma su questo fenomeno mettendo in evidenza come la diffusione della povertà sia effettivamente sempre più spesso «una questione femminile» e che, per combattere il problema della c. d. femminilizzazione della povertà si debba lavorare soprattutto sulla prevenzione della stessa.

In particolare il Parlamento europeo, analizzando i vari aspetti di questa problematica ed indicando il cammino da percorrere per debellarla, afferma che per prima cosa è necessario convincere il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad elaborare, negli Stati dove ancora non esistono, dei Piani nazionali e delle strategie urgenti volti a spezzare la spirale della povertà: oggi, infatti, un terzo delle famiglie monoparentali in Europa vive in condizioni di povertà e c'è un elevato rischio che questa si trasmetta dai genitori ai figli negando loro l'opportunità di una vita migliore. Inoltre, evidenzia il Parlamento, se le donne sono più povere e vulnerabili degli uomini ciò è dovuto a diversi fattori che devono essere singolarmente combattuti: la violenza contro le donne è in aumento; è necessario migliorare il livello di istruzione delle donne e, conseguentemente il loro livello di reddito e la loro posizione sociale che ha un impatto crescente sul rischio di emarginazione. Del resto la via per porre fine o quantomeno diminuire fortemente la povertà infantile passa necessariamente dal ritorno dei genitori single - quasi sempre madri - nel mercato del lavoro e dalla fruizione di prestazioni previdenziali per le famiglie monoparentali alla luce dei problemi che queste ultime si trovano ad affrontare. Anche su questi aspetti la Commissione e il Consiglio sono chiamati ad attivarsi promuovendo la conciliazione tra lavoro e vita privata, al fine di consentire alle donne che sono esposte al rischio di povertà, di proseguire la propria carriera lavorativa a tempo pieno, o fornire loro accesso al lavoro a tempo parziale o ad altre forme di lavoro flessibile, anche attraverso il ricorso a forme di part-time reversibile. A questo proposito giova ricordare che nell'ambito del riesame della direttiva 92/85/CEE del Consiglio gli Stati membri sono stati esortati ad attuare le misure necessarie al fine di evitare il licenziamento delle lavoratrici durante la gravidanza e il periodo di maternità.

Ma per sconfiggere la povertà femminile, almeno nell'Unione, è necessario anche garantire il sostegno finanziario dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo, come strumento chiave per aiutare gli Stati membri a combattere la povertà e l'esclusione sociale. Inoltre, sarà importante incentivare il dialogo sociale e il miglioramento dei sistemi di collaborazione e partecipazione delle organizzazioni femminili e delle ONG, per dar vita ad un dialogo autentico che permetta ai membri dei gruppi più svantaggiati di partecipare allo scambio di opinioni per concorrere al superamento della povertà estrema, fornendo un esempio concreto delle migliori pratiche a livello europeo.

Risoluzione del 9 marzo 2011, n.P7_TA-PROV (2011)0092, sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione sulle strategie da adottare nell'Unione europea per lavorare all' "inclusione dei Rom" stabilisce le priorità da affrontare ma, prima ancora, invita gli Stati membri ad attivarsi per informare i cittadini sulla storia e sulla situazione che vivono i rom avvalendosi anche delle relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Inoltre, chiede un migliore utilizzo, a tutti i livelli di governo, dei fondi UE già esistenti per promuovere l'occupazione, l'istruzione e la cultura dei popoli rom raccomandando, altresì, che le future politiche dell'Unione europea per questa minoranza

etnica siano basate su un approccio "differenziato", adattato alle caratteristiche specifiche dei vari Stati e alla natura particolare delle comunità interessate.

Passando ad analizzare le strategie proposte nella risoluzione deve essere, come già accennato, per prima cosa osservato che il Parlamento raggruppa sotto il tema dell'inclusione tutti quei settori che afferiscono alla sfera dei diritti fondamentali come la non discriminazione, l'uguaglianza e la libera circolazione, l'istruzione, la cultura, l'occupazione, l'assistenza sanitaria (ed il miglioramento delle condizioni sanitarie), la partecipazione politica e civile della società. In particolare in quella che può essere considerata come una "tabella di marcia" si introducono norme minime vincolanti per questi settori e vengono definiti gli obiettivi affinché sia rafforzata la legislazione antidiscriminazione e messe in atto le misure volte a proteggerli, garantendo e tutelando la lotta contro l'antigitanismo, i pregiudizi, gli stereotipi, il razzismo e la xenofobia, la stigmatizzazione e i discorsi che incitano all'odio. Il Parlamento chiede, inoltre, che sia garantita la parità di accesso a un'istruzione di qualità per tutti, che siano abolite le segregazioni nelle scuole e nelle classi e che sia creato un clima scolastico inclusivo, soprattutto impiegando mediatori scolastici rom per permettere loro di raggiungere una preparazione adeguata a competere nel mercato del lavoro. Inoltre vengono richieste misure di prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e dell'insuccesso scolastico, organizzate misure volte alla riscolarizzazione dei bambini che hanno abbandonato la scuola (offrendo programmi che diano una seconda opportunità), e la creazione di un registro completo e aggiornato delle nascite (in modo che la loro nazionalità sia riconosciuta e possano accedere a tutti i servizi sociali), dei matrimoni e dei decessi per tutti i cittadini rom, ciò anche per lottare contro le discriminazioni nel rilascio dei documenti amministrativi. Infine il Parlamento chiede il miglioramento della situazione dei rom nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati, nonché nei paesi potenziali candidati e in quelli coinvolti nella politica europea di vicinato.

Consiglio d'Europa

Assemblea Parlamentare

Resolution 11 March 2011, n.1796, Young offenders: social measures, education and rehabilitation.

Muovendo dalla convinzione che la criminalità minorile può creare il degrado delle comunità sociali l'Assemblea parlamentare affronta questa problematica soffermandosi, innanzitutto, sulle cause che portano i giovani alla devianza distinguendole in individuali, familiari, ambientali o, più genericamente, sociali, le quali, intersecandosi fra loro, operano come concause del disadattamento che sfocia nella devianza. Tra le cause che possono concorrere a dar vita a comportamenti devianti l'Assemblea analizza, in particolare, la mancanza di istruzione e di formazione professionale che comporta come conseguenza una capacità minima di guadagno che fa sentire ai giovani più attraente il guadagno tramite azioni illegali che in modo onesto. Allo stesso tempo il Parlamento fa presente che la risposta alla criminalità minorile non deve finire con l'essere una reazione quasi esclusivamente carceraria, più repressiva che risocializzante. Infatti la privazione della libertà deve essere l'ultima *ratio* percorribile, così come raccomandato dal Comitato dei Ministri nel regolamento europeo per i minorenni soggetti a sanzioni o misure (vedi la raccomandazione 11/2008) dove era stato chiesto espressamente che le misure sociali, l'educazione e la riabilitazione e quindi il recupero dei giovani delinquenti fossero il primo modo di intervenire per agevolare il reinserimento sociale di chi ha tenuto comportamenti devianti.

Nell'invitare gli Stati membri a calibrare un sistema che prevenga la delinquenza giovanile, l'Assemblea indica alcuni punti focali: può essere molto utile fornire servizi di sostegno alle famiglie che vivono in aree svantaggiate, soprattutto quelle dove si rileva già un alto grado di criminalità, un basso livello di istruzione ed alti tassi di disoccupazione; c'è bisogno dell'azione degli Stati membri volta ad incoraggiare i giovani a non lasciare la scuola appena raggiunta l'età minima per poterlo fare elaborando programmi specifici e prevedendo un sostegno psicologico per i minori, anche mediante specialisti che abbiano esperienza con giovani con comportamenti difficili. Inoltre può essere importante anche il coinvolgimento di volontari e coetanei, anche di aree etniche diverse, che forniscano sostegno emotivo e fungano da modello per evitare di spingere i giovani verso un modello stereotipato, di genere o, comunque, culturalmente chiuso.

Infine, l'Assemblea si sofferma sulla necessità di educare in modo appropriato i giovani che delinquono per evitare ricadute (recidiva): a questo proposito l'Assemblea suggerisce di dare piena attuazione alle Regole Europee per i minori soggetti a misure restrittive che prevedono principalmente il ricorso a misure alternative al carcere al fine di tutelare, in tutte le fasi dei procedimenti giudiziari, i diritti di bambini e dei giovani.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Sentenza del 7 marzo 2011, n. 83

Il punto di diritto affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in oggetto riguarda la possibilità che il minore possa essere, grazie all'opera di un curatore che lo rappresenta, parte nel processo di riconoscimento del figlio naturale proposto da uno dei genitori.

Infatti, la Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'art. 250 del codice civile - che disciplina la possibilità di riconoscere il figlio naturale - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione. Tale articolo, difatti, prevede che per il riconoscimento del figlio che non ha ancora compiuto i sedici anni sia necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento (mentre per il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni è previsto che lo stesso non produca alcun affetto senza l'assenso del minore), il quale, tuttavia, non può negarlo se il riconoscimento risponde all'interesse del minore. Lo stesso articolo precisa poi che se vi è opposizione da parte del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, decide il tribunale dopo aver sentito il minore, in contraddittorio con il genitore che si oppone, e il pubblico ministero.

Nel caso in oggetto il giudice aveva autorizzato il padre naturale del bambino al riconoscimento del figlio minore per mancanza di elementi negativi che ne giustificassero il diniego, e ciò, nonostante il dissenso della madre che aveva impugnato la pronuncia sostenendo che non vi fosse alcun interesse da parte del minore ad essere riconosciuto in quanto il bambino considerava padre suo marito che, del resto, se ne era sempre occupato. A questo punto la Corte di Appello aveva chiesto alle parti di far intervenire nella causa un curatore, a tutela del minore, ma l'iniziativa era stata osteggiata dalla madre la quale aveva sostenuto che il minore fosse privo della qualità di "parte" nel processo. Investita della questione la Corte Costituzionale, alla luce di alcune fondamentali norme di diritto internazionale (in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77) e delle disposizioni del diritto nazionale finalizzate alla tutela diretta dei diritti del minore (in particolare l'art. 155-sexies, c.c. che dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni diciotto o anche di età inferiore, quando capace di discernimento, prima dell'adozione dei provvedimenti in materia di separazione coniugale e di affidamento), afferma che *"anche per la fattispecie prevista dall'art. 250, comma IV, c.c., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78, c.p.c."* la quale disposizione non ha peraltro carattere eccezionale ma, piuttosto, costituisce un'espressione di un principio generale destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante al minore. Inoltre, la Corte Costituzionale ha precisato che *"al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250, c.c."*. Infatti, se in genere la rappresentanza processuale del minore è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento, quando si profilano situazioni di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, il giudice deve procedere alla nomina di un curatore speciale, e ciò sia su richiesta di qualunque parte che vi abbia interesse (compreso il pubblico ministero) o d'ufficio.

Norme regionali

Provincia di Trento

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, pubblicata nel BUR Trentino - Alto Adige 8 marzo 2011, n. 10.

Con la legge 1/2011 la Provincia di Trento si dota di un complesso normativo che riordina radicalmente il sistema delle politiche familiari provinciali creandone uno integrato che si ispira alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie. Il fine per cui si è scelto di compiere questa operazione è quello di offrire maggiore sicurezza alle famiglie valorizzando, così, la natura e il ruolo della famiglia (in particolare della genitorialità) e promovendo la natalità come valore da perseguire anche mediante strumenti di sostegno delle politiche familiari che incidono positivamente sui progetti di vita e di natalità delle famiglie. Infatti una famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione diventa protagonista del proprio contesto sociale, ed esercita le proprie funzioni creando in forma diretta "benessere familiare" e, quindi, crescita ed educazione dei figli, attività di cura dei familiari e, in forma indiretta, coesione e capitale sociale.

Così, l'obiettivo ultimo della legge in analisi è quello di superare la logica assistenzialistica di sostegno alle famiglie in difficoltà e favorire la nascita ed il sostegno di un nuovo corso di politiche di promozione della famiglia basato sulla valorizzazione del ruolo dinamico e propositivo che la stessa deve avere nella società. Infatti, sono numerosi gli articoli nei quali si stabiliscono misure per ridurre la disaggregazione sociale e prevenire situazioni di disagio rafforzando, in questo modo, il tessuto sociale e la coesione e la sicurezza sociale della comunità. Del resto è chiaro che le relazioni di famiglia, di vicinato, di amicizia o parentela, possano formare delle reti fondamentali per costruire una società con un forte senso di appartenenza all'ambiente di vita.

Per questo motivo, al fine di sostenere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia e gli enti locali sono chiamati a coordinare le politiche settoriali per realizzare un sistema integrato delle politiche strutturali. In particolare si è deciso di adottare, mediante interventi economici di sostegno dei progetti di vita delle famiglie, misure volte a favorire: la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro; il coinvolgimento della società civile in generale e dell'associazionismo familiare e del mondo del volontariato, in particolare nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie stesse dando concretezza al principio della sussidiarietà orizzontale; la realizzazione del c.d. distretto per la famiglia mediante l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalle organizzazioni private alle famiglie con figli.

Inoltre viene spiegato che la necessità di integrare le politiche familiari è dovuta al fatto che gli ambiti di interesse della famiglia non riguardano solo il tema delle politiche sociali bensì, in generale, tutte le politiche del governo locale. Le stesse, infatti, concorrono allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso un duplice sistema di raccordo istituzionale: una funzione di authority che viene espletata dall'Agenzia per la famiglia che obbligatoriamente deve essere coinvolta, tramite l'espressione di un parere obbligatorio non vincolante, su tematiche di interesse delle politiche familiari specificatamente individuate dalla Giunta provinciale; l'opera, svolta dalla Commissione di coordinamento, che la legge prevede per garantire un'efficace integrazione tra le politiche familiari di livello provinciale e le politiche familiari del sistema delle autonomie locali.

Infine deve essere ricordato che, in base a questa legge, le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirate al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi. A tal fine sono previsti: la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento dell'orario nelle scuole dell'infanzia; la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia.